

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. (omissis) RGAC e vertente

TRA

MUTUATARIO

-attore-

E

BANCA

-convenuta-

Oggetto: Declaratoria di usura in contratto di mutuo

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va rigettata.

Con contratto stipulato in data 20/3/2006 in omissis, per notaio omissis, rep. omissis, la BANCA ha concesso a MUTUATARI un mutuo di euro 120.000 da restituire con interessi e spese in 300 rate mensili ciascuna da euro 712,04 scadenti tra il 31/5/2006 ed il 30/4/2031. MUTUATARIO ha convenuto nel presente giudizio BANCA, chiedendo di dichiarare che nel contratto di mutuo del 20/3/2006 sono stati pattuiti ed applicati tassi d'interesse usurari, per cui il mutuo è gratuito, condannando la banca convenuta a restituirgli tutte le somme indebitamente percepite pari ad euro 41.800,39 o a diversa somma, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare equitativamente, ed in subordine compensare saldi attivi e passivi; con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita BANCA chiedendo di rigettare le domande nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite.

Nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. omissis. Ora la causa va decisa.

Il CTU nominato nel corso del presente giudizio, ha accertato che il TEG pattuito nel contratto per cui è causa, pari al 5,385%, è inferiore al tasso soglia vigente quando il contratto fu stipulato, che era del 7,455%; anche il tasso di mora contrattualmente previsto, pari al 7,455%, rientra nel tasso soglia all'epoca vigente; il tasso di mora contrattualmente previsto maggiorato degli oneri non legati all'eventuale ritardato o mancato pagamento delle rate, pari al 7,566692%, è superiore al tasso soglia sopra indicato, ma non al tasso soglia maggiorato del 2,1%.

A proposito degli interessi moratori, si osserva quanto segue. In base all'art. 644 cp:
"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, 21 novembre 2016, n. 12629

vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, comma 1 e 2: "1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà."

Ecco l'art. 1 co. 1 DL 394/2000 convertito in L. 24/2001: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento."

Art. 1815 co. 2 cc (Sul mutuo): "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi."

Sia l'art. 644 cp, il quale espressamente si riferisce a "corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità" che l'art. 1815 cc, il quale si riferisce agli interessi che il mutuatario deve corrispondere al mutuante, hanno ad oggetto gli interessi corrispettivi: quindi, la soglia usura, e la sanzione del non essere dovuti interessi, si riferiscono agli interessi corrispettivi.

Gli interessi corrispettivi sono in generale previsti dall'art. 820 co. 3 cc: "Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali ...", mentre quelli moratori sono previsti dall'art. 1224 cc: "Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.": i primi remunerano il capitale, i secondi sanzionano il ritardo nell'adempimento.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, 21 novembre 2016, n. 12629

Tuttavia, già Cass. 5324/2003 affermò: *"In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge."*, e a sua volta si riferì a Cass. 14899/2000 e Corte Costituzionale 29/2002, in cui si legge: *"che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile — senza necessità di specifica motivazione — l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori."*; queste sentenze concludevano che non si poneva un problema di legittimità costituzionale della normativa sull'usura, per disparità di trattamento tra interessi corrispettivi e moratori, in quanto anche questi ultimi devono in realtà rispettare i tassi soglia.

Essendo però pacifica la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, se ne deve concludere che ciascuna tipologia deve separatamente rispettare il tasso soglia, e che se siano usurari solo gli interessi moratori, solo questi ultimi non siano dovuti, in applicazione analogica dell'art. 1815 co. 2 cc.

La normativa sopra richiamata non prevede uno specifico tasso soglia per gli interessi moratori - mentre se si fosse tenuto conto degli interessi moratori nel determinare il tasso medio, la soglia ne sarebbe risultata sensibilmente più elevata. E' però anche vero che non rileva che gli interessi moratori siano dovuti solo eventualmente, in caso di ritardo nel pagamento, perché la normativa sull'usura sanziona la condotta di chi si fa anche solo promettere interessi usurari.

La soluzione cui fa riferimento il CTU nella sua relazione, adottata da Banca d'Italia, è quella di applicare per gli interessi moratori uno specifico tasso soglia, aumentato rispetto a quello previsto per i corrispettivi (in una misura fissa del 2,1%); ma la normativa sopra richiamata non consente tale soluzione: l'art. 2 L. 108/1996 prevede un solo tasso effettivo globale medio, in base al quale calcolare un unico tasso soglia.

Quindi, l'unica soglia applicabile anche per gli interessi moratori è quella calcolata in base all'unico TEGM rilevato dal MEF: non è possibile aumentarla del 2,1%, sarebbe un'operazione non consentita dalla normativa in vigore.

In definitiva, la soglia da considerare per gli interessi moratori previsti dal contratto per cui è causa è quella del 7,455%, che come si è visto è stata superata dagli interessi moratori sommati agli altri oneri.

Oltretutto, ai sensi dell'art. 4 del contratto di mutuo per cui è causa gli interessi moratori si applicano su ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e rimasta non pagata, quindi sulle rate già comprensive degli interessi corrispettivi per cui anche per tale motivo la soglia del 7,455% sarebbe comunque superata.

Che gli interessi moratori, applicati su rate già comprensive degli interessi corrispettivi, diano luogo ad un unico tasso d'interesse composto, lo ha affermato già Cass. 1724/1977: *"La pattuizione intervenuta preventivamente, all'atto della stipula del mutuo, con la quale si prevede la corresponsione di interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, già comprensive degli interessi corrispettivi, costituisce violazione del divieto di anatocismo, ed è nulla per contrasto con norme imperative."*; quindi, è quest'unico tasso composto che deve rispettare la soglia: ed in questo caso, non lo fa.

Si è però visto prima che se sono moratori solo gli interessi moratori, solo questi ultimi non sono dovuti.

Sentenza, Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, 21 novembre 2016, n. 12629

Pertanto, la richiesta di considerare gratuito il mutuo per è causa, è infondata e va rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. omissis vertente tra: MUTUATARIO, attore; BANCA, convenuta; così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
- 3) Condanna MUTUATARIO a rimborsare alla BANCA le spese del giudizio, che liquida in € 7.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Napoli in data 19/11/2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*